



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

Roma, data del protocollo

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
All' Ufficio Centrale Ispettivo
Alle Direzioni Regionali e Interregionali VVF
Ai Comandi Provinciali VVF
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento
e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

CIRCOLARE n. EM 15/2016

Oggetto: Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ed eliporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici - Linee guida

La presente circolare fornisce le linee guida per l'attuazione del decreto del Ministro dell'Interno 6 agosto 2014, recante *"Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici"* e del decreto del Ministro dell'Interno 15 giugno 2015, recante *"Disposizioni integrative al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014"*. Al riguardo si è ritenuto di suddividere la presente circolare in tre parti.

La prima descrive le novità più rilevanti introdotte dai sopra citati provvedimenti al fine di fornire specifiche precisazioni e indicazioni attuative.

La seconda parte disciplina nel dettaglio i procedimenti amministrativi fissati dagli stessi decreti.

L'ultima parte precisa che i servizi sono resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a titolo oneroso ed individua i modelli di presentazione delle istanze e i fac-simili dei titoli abilitativi, ai sensi dei citati decreti ministeriali.

Si ribadisce, infine, che nell'ambito dei procedimenti amministrativi le comunicazioni e le trasmissioni documentali dovranno avvenire, di norma, per via informatica mediante posta certificata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

PARTE I - La nuova regolamentazione

Come noto il D.Lgs. 8 marzo 2006, n° 139 stabilisce che negli aeroporti ove il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi non è espletato direttamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il servizio di salvataggio e antincendio ed il primo intervento di soccorso e lotta antincendio deve essere assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o da altro soggetto autorizzato dall'ENAC, con personale in possesso di apposita certificazione rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In particolare l'art. 26 comma 4 del D.Lgs. n° 139 del 2006 prevede che con decreto del Ministro dell'Interno siano disciplinate le modalità per l'istituzione del servizio, nonché fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n° 930.

Con il decreto del Ministro dell'Interno 6 agosto 2014 si è proceduto alla rivisitazione della materia anche in virtù della rilevanza dei compiti di soccorso pubblico e di contrasto degli incendi assegnati a operatori privati negli aeroporti non in Tabella A della legge 23 dicembre 1980, n° 930, negli eliporti e in alcune elisuperfici, in particolare anche in ragione del mutato assetto normativo di settore, delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo nel settore in argomento. Si è, inoltre, perseguito l'intento di armonizzare anche nella terminologia (ad esempio viene utilizzata la locuzione "servizio di salvataggio e antincendio" in luogo di "servizio di soccorso e lotta antincendio" le norme del settore antincendio a quelle presenti nei Regolamenti europei e dell'E.N.A.C..

Si evidenzia che il decreto del Ministro dell'Interno 6 agosto 2014, così come perfezionato dal decreto del Ministro dell'Interno 15 giugno 2015, non ha modificato la disciplina che individua i requisiti tecnici (dotazioni del personale, estinguenti, attrezzature, ecc) stabiliti dalle pregresse Circolari ministeriali, dal Decreto del Ministro dell'Interno n° 238 del 2007, relativo agli eliporti e alle elisuperfici, e dal Decreto del Ministro dell'Interno 23 settembre 2011, concernente gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici.

Tali decreti hanno riguardato essenzialmente la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la qualificazione degli operatori antincendio, l'adozione del certificato del servizio antincendio e dell'attestato di conformità del presidio, nonché la previsione di un sistema di formazione, addestramento e mantenimento professionale per gli operatori qualificati, introducendo la neo figura di "soccorritore aeroportuale istruttore".

Il D.M. 6 agosto 2014, perseguendo l'obiettivo sopra citato, individua i seguenti due macrosettori: il primo costituito da aeroporti ed eliporti, per i quali è previsto un *servizio di salvataggio e antincendio*; l'altro da aeroporti di aviazione generale, aviosuperfici ed elisuperfici, per i quali è previsto un *presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio*.

Per ognuno dei settori vengono disciplinati rispettivamente i seguenti procedimenti: la certificazione del servizio e l'abilitazione dei soccorritori aeroportuali, l'attestazione di conformità e la qualificazione del personale addetto al presidio.

È, inoltre, utile evidenziare che il D.M. 15 giugno 2015 effettua, all'articolo 1, alcune precisazioni al D.M. 6 agosto 2014, perfezionandolo ed introducendo, all'articolo 2, una disciplina transitoria per alcune



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

fattispecie di elisuperfici, mantenendo in vigore per queste, seppur per un periodo transitorio, la disposizione che prevede l'istituzione del *Servizio di salvataggio e antincendio*. Nella rete [intranet.dipvvf.it/Emergenza/Ufficio Gestione e Coordinamento dell'Emergenza/Soccorso Antincendio Portuale, Aeroportuale/Attività di soccorso speciali: soccorso aeroportuale](http://intranet.dipvvf.it/Emergenza/Ufficio_Gestione_e_Coordinamento_dell'Emergenza/Soccorso_Antincendio_Portuale_Aeroportuale/Attività_di_soccorso_speciali_soccorso_aeroportuale) e nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it – sezione Emergenza e Soccorso - è possibile consultare i decreti di proroga dei termini di cui al DM sopra richiamato.

Si rappresentano nel seguito gli aspetti peculiari individuati dalla nuova disciplina in materia, per la cui descrizione si farà nel seguito riferimento, qualora non diversamente indicato, al combinato disposto dei DD.MM. in argomento.

1. DEFINIZIONI

Le definizioni stabilite nell'articolo 1 in parte integrano e in parte superano alcune locuzioni già individuate da altri provvedimenti ministeriali, uniformandone e armonizzandone la terminologia, come ad esempio quelle utilizzate per il Servizio e per il Presidio antincendio.

2. AEROPORTI ED ELIPORTI

In tali infrastrutture è prevista l'istituzione del *Servizio di salvataggio e antincendio* e il personale addetto deve essere in possesso dell'abilitazione ad operare.

2.1 - Certificato del Servizio

L'articolo 4 disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio del *Certificato del Servizio* e considera il Comando dei Vigili del Fuoco come principale soggetto interlocutore del Gestore dell'infrastruttura aeroportuale ed il Direttore Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico quale soggetto preposto, per delega del Ministro, all'emanazione del certificato.

2.2 - Abilitazioni

2.2.1 - Abilitazione di soccorritore aeroportuale

L'articolo 6 stabilisce i requisiti e le modalità di qualificazione, aggiornamento e mantenimento dell'*abilitazione di soccorritore aeroportuale*, disciplinando anche gli aspetti successivi alla prima abilitazione, non contemplati nella previgente regolamentazione, che costituendo pari rilevanza garantiscono un sistema di miglioramento continuo di preparazione rispetto alle condizioni di rilascio dell'abilitazione.

Al riguardo è stata introdotta un'altra specifica novità, ovvero l'obbligatorietà per il Responsabile del Servizio, come indicato nell'articolo 5, di predisporre ed attuare il piano di addestramento dei soccorritori aeroportuali e di mantenere un apposito registro che ne comprovi lo svolgimento delle relative attività.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

2.2.2 — Soccorritore aeroportuale istruttore

Tale figura, introdotta *ex novo* dall'articolo 7 del D.M. 6.8.2014, costituisce un'ulteriore qualificazione del soccorritore aeroportuale.

L'abilitazione di istruttore si consegue dopo aver seguito uno specifico corso e a seguito dell'accertamento dell'attività formativa.

Tale figura, come si evince dall'articolo 5, ha il compito di coadiuvare il Responsabile del Servizio nella predisposizione e nell'attuazione del piano di addestramento del personale abilitato che svolge il Servizio. L'abilitazione di soccorritore aeroportuale istruttore è rilasciata, in analogia a quella di soccorritore aeroportuale, dall'Ufficio Centrale Ispettivo.

2.2.3- Elenco nazionale delle abilitazioni

Presso l'Ufficio Centrale Ispettivo è istituito un registro informatico nazionale che comprende, tra l'altro, l'elenco del personale abilitato soccorritore aeroportuale/eliportuale e soccorritore aeroportuale istruttore. Il dirigente di tale ufficio individuerà le modalità e i soggetti responsabili della cura e dell'aggiornamento di tale elenco.

L'accesso alle informazioni contenute nel registro informatico dovrà essere consentito al solo personale autorizzato.

2.4 - Mantenimento dell'abilitazione

Ai fini del mantenimento dell'abilitazione il soccorritore aeroportuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) conoscere ed aver partecipato alle attività previste nel piano di addestramento, sia di primo inserimento che periodico, dei soccorritori aeroportuali, redatto a cura del Responsabile del Servizio;
- 2) aver rinnovato il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale con la periodicità prevista nell'allegato II al D.M. 6 agosto 2014.

2.4.1 - Registro delle attività previste nel piano di addestramento

Il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- indicazione del tipo di infrastruttura (aeroporto, eliporto, elisuperficie, categoria, classe), il relativo Comune e il Comando VVF competente;
- il soggetto giuridico e fisico (nominativo e carica) in qualità di responsabile del Servizio;
- nome e cognome, data di nascita, dei soccorritori aeroportuali;
- data, tipologia e nominativo del soggetto formatore di ogni attività effettuata;
- firma per ogni attività di formazione/aggiornamento effettuata/somministrata dei soggetti partecipanti;
- visto periodico (ordinariamente non inferiore a 6 mesi) del Responsabile del Servizio (data e firma).



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO**

3. AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE, AVIOSUPERFICI ED ELISUPERFICI

In tali infrastrutture è prevista l'attivazione del *Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio*, al quale è assegnato personale addetto.

Il personale addetto antincendio deve essere in possesso di adeguata idoneità psico-fisica ed attitudinale e di idoneità tecnica, seppur di livello inferiore, a quella richiesta per il soccorritore aeroportuale.

3.1 Attivazione del Presidio

Al fine dell'attivazione del Presidio, il responsabile dello stesso, come stabilito dall'articolo 8, deve seguire le procedure previste dal decreto del Ministro dell'Interno 23 settembre 2011, utilizzando a tal fine il modello 6 della parte III.

La presentazione al Comando della richiesta di accertamento della conformità del Presidio consente l'inizio dell'attività di presidio.

Il Comando competente per territorio effettua l'accertamento con le medesime modalità previste dall'articolo 6 del D.M. 23.09.2011 procedendo, in caso di esito positivo, al rilascio dell' *"Attestato di Conformità"*.

Nel caso in cui l'accertamento effettuato non si concluda con esito favorevole, il Comando comunica tempestivamente le difformità rilevate alla Direzione Aeroportuale competente per territorio dell'E.N.A.C. come stabilito dall'articolo 8 c.3 del D.M. 6 agosto 2014. Successivamente al rilascio dell'attestato di conformità il Comando verifica, attraverso controlli a campione, come stabilito dall'art. 8 c. 4, il mantenimento delle condizioni di rispondenza del presidio ai requisiti previsti dalla normativa emanata dal Ministero dell'Interno, nonché dai relativi regolamenti emanati dall'E.N.A.C..

In caso di esito non positivo delle verifiche effettuate, il Comando comunica tempestivamente le difformità rilevate alla Direzione Aeroportuale competente per territorio dell'E.N.A.C..

In entrambi i casi sopra citati il Presidio si ritiene ripristinato non appena il responsabile comunica al Comando e alla Direzione Aeroportuale di aver eliminato le difformità rilevate e presenta al Comando contestualmente richiesta di nuovo accertamento/verifica.

Il Comando VVF trasmette la documentazione ai soggetti indicati nella Circolare n° 2120/3405/B del 19.12.201 ed all'Ufficio Centrale Ispettivo.

3.2 Unità operative

Mentre il numero di unità operative (personale addetto al Presidio) continua ad essere stabilito dal D.M. 23.09.2011 e dal D.M. n. 238 del 26 ottobre 2007, i requisiti per la loro qualificazione sono stati aggiornati dall'articolo 9, come di seguito precisato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

Addetti antincendio

Per tali unità denominate "abilitate" nei suddetti decreti ministeriali, la qualifica di *addetto antincendio* si assume se in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9. Il mancato rinnovo del certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale non consente all'addetto antincendio lo svolgimento dell'attività.

Nel caso in cui il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale sia scaduto da oltre diciotto mesi, il Responsabile del Presidio, ai fini del reinserimento dell'addetto antincendio nel Presidio, presenta al Comando anche la dichiarazione aggiornata della formazione prevista al comma 1, lettera a), numero 3) dell'articolo 9.

Il personale già abilitato secondo le modalità previste dall'abrogato D.M. 2 aprile 1981, che presta servizio presso un aeroporto di aviazione generale, un'aviosuperficie o un'elisuperficie, come stabilito dall'articolo 10 c. 2 lett. b), acquisisce la qualifica di addetto antincendio esclusivamente previa specifica formazione teorico-pratica in relazione alle caratteristiche dell'infrastruttura e delle procedure di primo intervento di soccorso e lotta antincendio, nonché all'utilizzo dell'equipaggiamento di soccorso presente (requisito previsto all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3).

Unità operative non qualificate

Le unità operative non "abilitate" di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, devono aver ricevuto, a cura del responsabile del presidio, adeguate informazioni utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi inerenti al soccorso e alla lotta antincendio nella infrastruttura di interesse (art. 9 c. 1. lett. b).

Tali unità operative possono svolgere l'attività fino al compimento della stessa età prevista per gli addetti antincendio (art.9 c. 4).

4. ELISUPERFICI DISCIPLINATE DAL D.M. 15.6.2015

Il Decreto del Ministro dell'Interno 15 giugno 2015, all'articolo 2, ha ripristinato, fino al 30 giugno 2016, l'istituzione del servizio di assistenza antincendio, ora denominato *Servizio di salvataggio e antincendio*, e l'abilitazione per il personale addetto in alcune tipologie di elisuperfici di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 1° febbraio 2006.

Tali elisuperfici sono le seguenti: quelle in elevazione a servizio di strutture ospedaliere, quelle che costituiscono la base per le operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), e quelle a servizio di strutture ospedaliere ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento. Pertanto, per le suddette elisuperfici, si applicano le procedure previste nel DM 6 agosto 2015, precisando che il personale abilitato soccorritore per lo svolgimento del Servizio in tali infrastrutture non può svolgere attività presso le strutture aeroportuali ed è inserito nel corrispondente elenco nazionale (cfr. par. 2.2.1) in una sezione separata.

Nella rete [intranet.dipvfvf.it/Emergenza/Ufficio Gestione e Coordinamento dell'Emergenza/Soccorso Antincendio Portuale, Aeroportuale/Attività di soccorso speciali: soccorso aeroportuale](http://intranet.dipvfvf.it/Emergenza/Ufficio_Gestione_e_Coordinamento_dell'Emergenza/Soccorso_Antincendio_Portuale_Aeroportuale/Attività_di_soccorso_speciali_soccorso_aeroportuale) e nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it – sezione Emergenza e Soccorso - sono indicati gli aggiornamenti relativi alle proroghe dei termini di cui al D.M. sopra citato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

PARTE II - Endoprocedimenti

Ferme restando le attuali competenze stabilite dalla normativa vigente, sono stati individuati gli endoprocedimenti che per la loro articolazione e novità, necessitano di un'esplicitazione dei flussi e dei tempi, ovvero: il rilascio del Certificato di Servizio e il rilascio della Abilitazione di Soccorritore Aeroportuale.

5. CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Il procedimento amministrativo relativo alla certificazione del *Servizio di salvataggio e antincendio* si avvia con la presentazione dell'istanza al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio e si conclude, nel caso la documentazione presentata sia completa e l'esito degli accertamenti sia positivo, con l'emanazione del *Certificato del Servizio* da parte del Direttore Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico, successivamente trasmesso dal Comando VVF al Responsabile del Servizio. Come previsto all'articolo 4, l'accertamento dei requisiti ed il contestuale accertamento per l'abilitazione dei soccorritori aeroportuali, laddove richiesto, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, prevedendo anche prove di salvataggio e antincendio su scenario simulato presso l'infrastruttura interessata al fine di valutare sia la capacità tecnica individuale che di squadra.

Di seguito vengono descritti i relativi endoprocedimenti.

Il Responsabile del Servizio, presenta al Comando VVF competente per territorio richiesta di attivazione del Servizio ed eventuale accertamento ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni di soccorritore, allegando la seguente documentazione :

- a) copia del certificato di abilitazione dei soccorritori aeroportuali;
- b) se richiesto, per ciascun aspirante soccorritore, copia dell'attestato di idoneità tecnica a seguito del corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
- c) se richiesto, per ciascun aspirante soccorritore, copia dell'attestato di frequenza di un corso di formazione ed addestramento in materia di soccorso aeroportuale ed eliportuale, erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da soggetto, individuato dal Responsabile del Servizio, che si avvale di personale qualificato ed esperto ed utilizza impianti e strumenti adeguati;
- d) documentazione finalizzata alla certificazione del servizio prevista nell'allegato I al D.M. 6 agosto 2014.

Il Comando, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua i previsti accertamenti per il rilascio del certificato di idoneità, avvalendosi dei medici del ruolo professionale del Corpo Nazionale oppure, laddove non in servizio, dei medici incaricati presso i Comandi. Resta ferma, per quanto applicabile, la nota prot. n. 6564 del 6.5.2014 del Capo del Corpo *protempore*; in particolare, di detta nota risulta superato il protocollo degli accertamenti sanitari ora elencati in allegato II del D.M. 6.8.2014.

Il Comando trasmette senza ritardo gli esiti di tali accertamenti sull'idoneità psico-fisica degli aspiranti soccorritori all'Ufficio Centrale Ispettivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica dei soccorritori o per l'attivazione del servizio, il Comando, ricevuta la richiesta dal responsabile del Servizio, effettua una verifica di completezza della documentazione e trasmette senza ritardo all'Ufficio Centrale Ispettivo una proposta di nomina della Commissione.

L'Ufficio Centrale Ispettivo, entro 5 giorni dal ricevimento della suddetta proposta, nomina i componenti della Commissione di accertamento, dandone contestuale comunicazione ai componenti ed al Comando VVF.

Entro i 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza il Comando procede all'accertamento finalizzato all'attivazione del Servizio e, se richiesto, dell'abilitazione dei soccorritori, trasmettendo, senza ritardo, la documentazione amministrativa all'Ufficio Centrale Ispettivo.

L'Ufficio Centrale Ispettivo, entro 15 giorni effettua una valutazione della legittimità degli atti ed emette le abilitazioni di soccorritore, dandone contestuale comunicazione al Responsabile del Servizio ed al Comando; tutti gli atti sono trasmessi alla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico.

La Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico procede ad emettere il Certificato del Servizio previa valutazione tecnica.

Resta fermo quanto previsto dalla legge n° 241/1990 e ss. mm. e ii., concernente norme in materia di procedimento amministrativo.

6. ABILITAZIONE DEI SOCCORRITORI AEROPORUALI

6.1 inserimento di aspiranti soccorritori successivamente all'attivazione del Servizio

Successivamente all'attivazione del Servizio, qualora il Responsabile dello stesso ne ravvisi la necessità, potrà essere avanzata richiesta di abilitazione di nuovo personale quale soccorritore aeroportuale al fine di inserimenti di soccorritori aeroportuali successivi alla certificazione del Servizio.

Al riguardo si seguirà parte dello stesso procedimento descritto nel precedente punto relativo alla "Certificazione del Servizio".

Il Responsabile del Servizio fa richiesta (ex comma 8 art. 4) al Comando per l'abilitazione di soccorritori aeroportuali.

Il Comando, entro 15 giorni, effettua i previsti accertamenti ai fini del rilascio del certificato di idoneità psico-fisica, avvalendosi dei medici del ruolo professionale del Corpo Nazionale oppure, laddove non in servizio, attraverso i medici incaricati presso i Comandi.

Gli esiti dei suddetti accertamenti sono comunicati senza ritardo all'Ufficio Centrale Ispettivo. Il Comando stila l'elenco degli aspiranti soccorritori da sottoporre all'accertamento della idoneità tecnica e propone all'Ufficio Centrale Ispettivo la nomina della Commissione, inserendo anche un istruttore aeroportuale in servizio nel territorio provinciale/regionale di competenza ovvero, qualora non disponibile, nelle province limitrofe.

L'Ufficio Centrale Ispettivo entro 5 giorni, sulla base della proposta ricevuta nomina i componenti della Commissione di accertamento dandone contestuale comunicazione ai componenti ed al Comando VVF.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

Entro i 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza il Comando procede all'accertamento della idoneità tecnica degli aspiranti soccorritori trasmettendo senza ritardo la documentazione amministrativa all'Ufficio Centrale Ispettivo.

L'Ufficio Centrale Ispettivo, effettua, entro 15 giorni, una valutazione della legittimità degli atti ed emette le abilitazioni di soccorritore aeroportuale, dandone contestuale comunicazione al Responsabile del Servizio, al Comando ed alla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico.

Resta fermo quanto previsto dalla legge n° 241/1990 e ss. mm. e ii., concernente norme in materia di procedimento amministrativo.

6.2 Cambio di infrastruttura o categoria o classe presso cui l'abilitato opera

Qualora il soccorritore aeroportuale debba essere inserito nel Servizio di altra infrastruttura di diversa tipologia (ad es. da aeroporto ad eliporto), di categoria o classe superiore, o nel caso di aumento della categoria o della classe dell'infrastruttura presso cui opera, lo stesso deve essere preventivamente aggiornato, come stabilito dall'art. 6 c.3.

Ai fini di tale aggiornamento, il Responsabile del Servizio presenta al Comando competente per territorio richiesta di accertamento con le stesse modalità e lo stesso procedimento indicati al precedente paragrafo 6.1.

Alla suddetta richiesta il Responsabile del Servizio allega la seguente documentazione:

- copia dell'attestato di abilitazione;
- copia del certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale, in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato II al decreto.

6.3 Richiesta di rinnovo del certificato di idoneità

Il Responsabile del Servizio presenta al Comando VVF la richiesta di rinnovo del certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale del personale abilitato.

Il Comando, entro 30 giorni, effettua, i previsti accertamenti ai fini del rilascio del certificato di idoneità, avvalendosi dei medici del ruolo professionale del Corpo Nazionale oppure attraverso i medici incaricati presso i Comandi.

Resta fermo quanto stabilito dal Capo del Corpo *pro-tempore* con nota prot. n° 6564 del 6.5.2014, per quanto applicabile; in particolare, di detta nota risulta superato quanto segue:

- il rinnovo del certificato di idoneità psico-fisica : ora triennale, come definito al punto 4. dell'Allegato II del D.M. 06.08.2014;
- il limite di età stabilito per il rilascio del certificato di idoneità psico-fisica del soccorritore aeroportuale: ora coincidente al limite di età stabilito per la permanenza in servizio del personale operativo permanente del Corpo Nazionale;
- il protocollo degli accertamenti sanitari: ora elencati in allegato II del D.M. 06.08.2014.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

PARTE III – Oneri e Modulistica

Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n° 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n° 131, e come precisato dall'articolo 11 del D.M. 6.8.2014, come modificato dal D.M. 15.6.2015, le attività erogate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8, sono rese a titolo oneroso.

Le tariffe relative alla certificazione del servizio ed all'accertamento della conformità del presidio, nonché quelle relative alle attività di formazione e di accertamento dell'idoneità tecnico/sanitaria sono indicate nella piattaforma [intranet.dipvvf.it/Emergenza/Ufficio Gestione e Coordinamento dell'Emergenza/Soccorso Antincendio Portuale, Aeroportuale/Attività di soccorso speciali:soccorso aeroportuale](http://intranet.dipvvf.it/Emergenza/Ufficio_Gestione_e_Coordinamento_dell'Emergenza/Soccorso_Antincendio_Portuale_Aeroportuale/Attività_di_soccorso_speciali:soccorso_aeroportuale) e nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it – sezione Emergenza e Soccorso.

Infine, per uniformare e rendere più efficace lo svolgimento del procedimento amministrativo e dei relativi endoprocedimenti, è stata predisposta la modulistica reperibile nella rete intranet: [intranet.dipvvf.it/Emergenza/Ufficio Gestione e Coordinamento dell'Emergenza/Soccorso Antincendio Portuale, Aeroportuale/Attività di soccorso speciali: soccorso aeroportuale](http://intranet.dipvvf.it/Emergenza/Ufficio_Gestione_e_Coordinamento_dell'Emergenza/Soccorso_Antincendio_Portuale_Aeroportuale/Attività_di_soccorso_speciali:soccorso_aeroportuale) e nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it – sezione Emergenza e Soccorso.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)